



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott. Francesco Albo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 23/A/2026

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **7051/Pmil**

del registro di segreteria, depositato il 4.2.2026,

promosso da:

Omissis, nato a *Omissis* (*Omissis*) il *Omissis*, rappresentato e difeso,

giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelo Faraci del foro di Catania (pec:

carmelo.faraci@pec.ordineavvocaticatania.it) presso il cui studio, sito

in Catania alla via Giacomo Leopardi n. 132, è elettivamente

domiciliato;

contro

- **Ministero della Difesa**, Direzione Generale della Previdenza

Militare, in persona del Direttore Generale p.t. - Dott.ssa Marzia Lettieri

Barbato, elettivamente domiciliato in Roma, Viale dell'Esercito n. 178-

186. pec: previmil@postacert.difesa.it

per la riforma

della sentenza n. 373/2025 del 24.10.2025, emessa dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, pubblicata in data 23.12.2025 e non notificata.

Udito alla pubblica udienza del 4 giugno 2026, l'Avv. Carmelo Faraci, per l'appellante.

Ritenuto in**FATTO**

1.1. Nel giudizio di primo grado, il sig. *Omissis*, ex militare di leva (1993–1994) presso l'Aeronautica militare, aveva avversato il decreto n. 9 del 19.1.2018 del Ministero della Difesa, che, nel respingere la domanda amministrativa del 4.2.2015, aveva ritenuto la patologia “*documentata discopatia C5-C6 a modica incidenza funzionale con note EMG di sofferenza muscolare neurogenica cronica nel distretto C6*” non interdipendente con l'infermità “*discopatia L2-L3 e L5-S1 in soggetto con segni EMG di sofferenza neurogena cronica a dx di L5 senza in atto segni di denervazione*” rigettando così l'istanza del ricorrente volta a conseguire la pensione privilegiata di VI categoria, a decorrere dal 16.12.2004.

Il G.M. della Sezione giurisdizionale di primo grado, con la sentenza n. 312 del 2022, dopo avere interpellato, con ordinanza n. 445 del 2021, il Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, respingeva il ricorso aderendo alle conclusioni dell'organo peritale che aveva ritenuto insussistente l'invocata interdipendenza tra le due patologie.

Con la sentenza n. 210/2022 questa Sezione di appello accoglieva

l'impugnazione proposta dal *Omissis* che aveva dedotto l'incongruenza della decisione rispetto alla documentazione sanitaria agli atti e al contenuto del fascicolo amministrativo. La Sezione annullava quindi la menzionata sentenza n. 312 del 2022 *“tenuto conto dell'evidente contraddizione nella motivazione della sentenza n. 312 del 2022, con l'impossibilità di comprendere la ratio decidendi a base del rigetto del ricorso”*; ai sensi del comma 4 dell'articolo 170 c.g.c., gli atti venivano rimessi alla Sezione di primo grado, in diversa composizione, per il giudizio di merito e la pronuncia sulle spese del grado di appello.

1.2. Con ricorso depositato il 25 gennaio 2023, il *Omissis* ha riassunto il giudizio formulando le seguenti conclusioni: *“Annullare il decreto n. 9 adottato dalla Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, 1° reparto- 4 divisione - 2 sezione, posizione n 20/5635 emesso in data 19 Gennaio 2018 e notificato il 26 Gennaio 2018, nonché del presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio numero 816492017; - Riconoscere il diritto a percepire la pensione privilegiata di cui al Dpr 834 del 01/12/1981 a far data dal 16 dicembre 2004, fino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto condannare l'Amministrazione al relativo pagamento”*.

A fronte delle articolate contestazioni del Ministero della Difesa, che ha chiesto il rigetto del ricorso, il giudice di prime cure ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio onde accertare se la discopatia cervicale potesse considerarsi interdipendente rispetto alla discopatia lombare già riconosciuta come dipendente da causa di

servizio e, in caso positivo, quale fosse l'eventuale ascrivibilità a categoria pensionabile. A tal fine, ha incaricato un collegio peritale composto da tre medici specialisti (in medicina legale e ortopedia), ai quali ha successivamente richiesto un supplemento istruttorio, a seguito delle osservazioni formulate dal ricorrente.

Il citato Collegio, sottoposto a visita medica il ricorrente e valutata la documentazione sanitaria agli atti, ha escluso l'interdipendenza medico-legale tra le patologie degenerative del tratto cervicale e di quello lombare sul presupposto che le diverse parti della colonna vertebrale hanno peculiari caratteristiche anatomiche e biomeccaniche con eziopatogenesi autonome. Quanto alle circostanze concrete dello svolgimento del servizio militare, l'organo tecnico ha evidenziato che il ricorrente era stato congedato nel 1994 mentre le prime evidenze cliniche delle patologie cervicali comparivano solo tra il 2004 e il 2005, quindi a notevole distanza di tempo dalla cessazione del servizio. Per di più, i citati esami diagnostici parlano di *"iniziali note"* di spondiloartrosi cervicale, indice di insorgenza recente e non compatibile con un'origine remota legata al servizio di leva.

Il giudice di primo grado, nel condividere integralmente le conclusioni della CTU acquisita, ritenute coerenti, logiche e scientificamente fondate, ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito concreti elementi idonei a dimostrare l'invocata interdipendenza tra le patologie di cui era affetto. A tale scopo, non era affatto dirimente, ad avviso del primo giudice, il richiamo alla sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana di questa Corte dei conti n. 718/2012 la quale, ad

esito di un diverso giudizio promosso dal *Omissis* (tendente ad avversare il provvedimento dell'amministrazione della difesa n. 683 dell'8.10.2004 di rigetto della sua istanza di concessione della pensione privilegiata), aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio delle sole affezioni del tratto lombare e non di quelle del segmento cervicale.

Il decidente ha pertanto rigettato il ricorso negando il riconoscimento della pensione privilegiata. Le spese di lite sono state oggetto di compensazione tra le parti mentre le spese della CTU sono state poste integralmente a carico del ricorrente.

2.1. L'odierno appellante, con atto depositato il 4.2.2026 e regolarmente notificato alla controparte, ha impugnato la sentenza n. 373/2025 affidando le proprie censure a sette motivi di appello (tra loro interdipendenti e talvolta ripetitivi) che variamente si riconnettono ad un asserito vizio motivazionale della pronunzia appellata dovuto all'inadeguata valorizzazione, da parte del primo giudice, del giudicato formatosi sulla sentenza n.718/2012 con la quale, a detta di parte appellante, era già stata riconosciuta la causa di servizio per tutte le affezioni del rachide presenti tanto nel tratto lombare che in quello cervicale. Il decidente avrebbe altresì errato nell'individuare il corretto *thema decidendum* giacché il decreto impugnato negava un diritto già acquisito con sentenza passata in giudicato.

Parte appellante lamenta inoltre l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione rispetto alle prove documentali presenti al fascicolo da cui risulta che la patologia cervicale era stata già accertata sin dal 1996-

1997, non risalendo quindi al 2004 il suo insorgere, come erroneamente affermato dal primo giudice. Costui avrebbe altresì travisato le conclusioni cui è approdata la consulenza medico-legale del 2011 resa dal C.M.L. nel primo giudizio definito con la sentenza n. 718/2012.

Viene altresì contestato l'accertamento medico-legale della CTU acquisita nel giudizio in riassunzione che, nell'escludere l'interdipendenza delle riscontrate patologie, avrebbe ignorato il basilare principio dell'unità funzionale della colonna vertebrale.

Conclude pertanto chiedendo di annullare la sentenza n. 373/2025, con conseguente riconoscimento della pensione privilegiata a decorrere dal 2004 e con condanna dell'amministrazione al pagamento degli arretrati, con interessi e rivalutazione, nonché alle spese di giudizio. In via subordinata, chiede il rinvio al primo grado per un nuovo esame medico/legale.

2.2. Con memoria depositata il 25.5.2026, il dicastero della difesa si è costituito in giudizio per rilevare l'inammissibilità dell'atto di appello in quanto proposto in violazione dell'art. 170, c.1, del codice della giustizia contabile. A parere del ministero appellato, il giudice di prime cure non sarebbe affatto incorso nel denunziato vizio di motivazione e pertanto la relativa censura mossa dall'appellante si configura come meramente strumentale, in quanto volta sostanzialmente ad ottenere un riesame delle questioni di fatto sottese al giudizio.

In via subordinata, chiede il rigetto dell'appello e, in ulteriore subordine, che gli emolumenti accessori concernenti i ratei pensionistici arretrati

eventualmente ritenuti spettanti vengano attribuiti secondo i principi fissati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con sentenza n. 10/2002/QM e con sentenza n. 6/2008/QM. Il tutto, con vittoria di spese del giudizio.

3. All'udienza del 4 giugno 2026, il difensore dell'appellante ha diffusamente illustrato le proprie argomentazioni e concluso come da verbale di udienza. Assente il Ministero della difesa.

Considerato in

DIRITTO

1. Lo scrutinio del primo motivo di impugnazione, concernente l'asserita violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 718/2012 della locale Sezione di primo grado, va condotto in via del tutto preliminare in quanto l'eventuale esistenza di un giudicato tra le parti con accertamento positivo della dipendenza da causa di servizio per tutte le affezioni del rachide, presenti cioè tanto nel tratto lombare che in quello cervicale, condizionerebbe l'esito del presente giudizio.

Sul punto, il giudice di prime cure, attraverso una accurata esegesi della menzionata pronuncia, ha ampiamente motivato pervenendo alla conclusione che il relativo giudicato non abbia avuto ad oggetto la patologia del tratto cervicale.

Il Collegio condivide tale statuizione in quanto l'ordito motivazionale della sentenza impugnata è pienamente convincente ed immune dai censurati vizi per quanto di seguito si va ad esporre.

Occorre intanto considerare che in quel giudizio il *thema decidendum* era delimitato dal decreto n. 683 del giorno 8 ottobre 2004 del Ministero

della Difesa con cui era stata rigettata la domanda di pensione privilegiata dell'ex militare in virtù del parere del CVCS che aveva negato la dipendenza di fatti di servizio per la patologia *"note di discopatia L2-L3 ed L5-S1"*.

In relazione alla domanda veicolata con il ricorso ed equivocando il contenuto dell'istanza presentata in via amministrativa dal deducente il 30.4.1997, il Giudice ordinava al C.M.L. del Ministero della Difesa, di rendere motivato parere in ordine alla dipendenza da causa di servizio ed alla ascrivibilità a categoria delle patologie: *"cervico-brachialgie e lombosciatalgie bilaterali ricorrenti in soggetto con discopatia C5- C6 e C6-C7, spondilo artrosi e protrusione discale L2-L3 ed L5-S1 con sofferenza muscolare neurogenica cronica"*.

Il C.M.L. interpellato, con relazione del 4.10.2011, rendeva al Giudice il proprio parere premettendo che: *"A fronte delle infermità richieste dal signor Omissis con istanza del 30.4.97 - ovvero lombosciatalgia sx e tendinopatia ischiocrurale coscia sx - furono riconosciute e giudicate dipendenti da causa di servizio dalla C.M.L. dell'IML di Napoli, in data 21.03.2001, le seguenti: note di discopatia L2-L3 ed L5-S1"*.

Ciò precisato, il C.M.L. proseguiva osservando *"...come in effetti le infermità richieste dal ricorrente siano i corrispettivi sintomatologici delle discopatie riconosciute dall'IML di Napoli"* ed esprimeva la propria valutazione nei seguenti termini: *"Per quanto sopra questa C.M.L. opina che l'infermità riconosciuta dall'IML di Napoli al signor Omissis nel 2001 <<note di discopatia L2-L3 ed L5-S1>> - considerata lievemente aggravata nel 2003 dallo stesso Istituto - sia da considerare*

dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante in quanto il servizio prestato durante il servizio militare di leva ha comportato verosimilmente un sovraccarico sulla colonna vertebrale del ricorrente che, associato alla predisposizione genetica con degenerazione dei dischi intervertebrali, ha determinato l'insorgenza delle protrusioni discali di cui in diagnosi. La suddetta infermità a parere di questa C.M.L. - che concorda con quanto giudicato dall'IML di Napoli nel 2002 nel 2003 - per l'entità clinica e le conseguenze sintomatologiche, era da ascrivere, a titolo definitivo, alla tabella B per un indennizzo una tantum pari a tre annualità di VIII ctg". Da quanto ora pedissequamente riportato, appare dunque del tutto evidente che la patologia correlata dal C.M.L. a causa di servizio è unicamente rappresentata dalla discopatia L2-L3, L5-S1.

L'indagine appena condotta sul contenuto dell'elaborato peritale consente di delimitare esattamente l'accertamento oggetto della sentenza n. 718/2012, la cui motivazione, invero estremamente sintetica, si poggia interamente sull'esame medico legale del C.M.L.

In ragione di ciò, non residuano dubbi su quale sia *"l'infermità (...) dipendente da causa di servizio"* (così testualmente) alla quale si riferisce la pronuncia in questione, essendo altresì molto significativa la sua indicazione al singolare, anziché al plurale.

Da quanto ora esposto deriva che il giudicato formatosi tra le parti ex art. 2909 c.c. non ha affatto riguardato la disfunzione del tratto cervicale ma unicamente la discopatia L2-L3, L5-S1.

Il primo motivo di appello va conseguentemente rigettato.

2. Ad avviso del Collegio, si ravvisa l'inammissibilità degli ulteriori motivi di impugnazione concernenti l'asserita violazione, da parte del primo giudice, della disciplina della riassunzione, stante la loro formulazione del tutto generica, tale da non consentire alcun serio apprezzamento di ordine giuridico.

3. Per il resto, il gravame, relativamente ai motivi (da 3 a 7) riguardanti la valutazione dell'elaborato peritale e della documentazione sanitaria acquisita al fascicolo processuale ad opera della Sezione territoriale nonché l'applicazione della disciplina in materia di nesso causale col servizio prestato, si appalesa inammissibile per quanto si dirà in seguito.

Va infatti preliminarmente osservato che nel processo di appello in materia pensionistica vigono dei limiti alla proponibilità di motivi di gravame concernenti l'adeguatezza e la sufficienza della motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alle risultanze medico-legali e alle questioni di fatto. Il primo comma dell'art. 170 del codice della giustizia contabile (d.lgs. n. 174 del 26.8.2016 e s.m.i.) dispone invero che *“Nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni”*.

La norma ha riproposto il contenuto dell'art. 1, V comma, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1994, n. 19, già vigente *ratione temporis*.

Sul punto, la sentenza n. 10/QM/2000 delle Sezioni Riunite di questa

Corte ha avuto modo di precisare che *“il legislatore ha inteso parificare*

a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti” le questioni relative a

dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto

di *“un procedimento fortemente garantistico”* in sede amministrativa,

sicché tali questioni possono essere dedotte in appello solo per

mancaza o mera apparenza di motivazione.

L'esposto principio mira ad evitare che, attraverso la denuncia del

difetto di motivazione della sentenza, che costituisce indubbiamente

un motivo di diritto, l'appellante tenti surrettiziamente di ottenere una

pronuncia su una questione di fatto.

Sul punto, le Sezioni riunite di questa Corte, con la già richiamata

sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri

per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma

giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali

consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie

concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportano la nullità

della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole

giuridiche; c) è possibile dedurre in appello il vizio di difetto di

motivazione su questioni di fatto soltanto ove la sentenza impugnata

manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione

apparente (per tale intendendosi la motivazione che si estrinseca in

argomentazioni non idonee a rilevare la *“ratio decidendi”*).

Le questioni medico-legali relative a dipendenza, classifica e

aggravamento di infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto, come sopra già detto, e possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti di cui al punto precedente. In altri termini, il vizio di motivazione su questioni di fatto e su questioni medico-legali integra una violazione di legge soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione, da intendersi quale radicale assenza della stessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni inidonee a manifestare le ragioni della decisione (motivazione apparente), o fra loro logicamente incompatibili o, comunque, non chiare e scarsamente comprensibili (cfr., tra le tante più recenti, Corte conti, Sez. I App. n. 283/2023, n. 190/2023, Sez. II App., n. 14/2024, n. 373/2023, n. 338/2023, n. 309/2022, n. 425/2021; Sez. III App., n. 532/2023, n. 217/2023; Sez. App. Sicilia, n. 42/2023, n. 43/2023).

Tali principi hanno ricevuto conferma dalla Corte costituzionale, la quale ha ribadito che *“ragionevolmente il legislatore, data la specificità della materia, ha limitato l’appello ai soli motivi di diritto”* (ordinanza n. 84 del 2003) ammettendo, dunque, il controllo della motivazione solo sotto il profilo dell’esistenza, nei termini dell’assoluta omissione o della mera apparenza, anche sotto l’aspetto della irriducibile contraddittorietà e/o dell’illogicità manifesta.

In sintesi, è configurabile il vizio di omessa o apparente motivazione quando nel ragionamento del giudice di prime cure sia evincibile un’omissione nell’esame di punti decisivi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non

permettere la ricostruzione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione, essendo comunque escluso che detti vizi possano consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice rispetto quello auspicato dalla parte (cfr., *ex plurimis*, Sez. appello Sicilia, n. 181/A/2022; n. 185/A/2021; n. 105/A/2019).

Dalle considerazioni che precedono, attesa la motivazione della sentenza impugnata, come riassuntivamente riportata in narrativa (che trova debito riscontro nell'esame degli atti), si reputa che le censure di parte appellante, seppure formalmente dirette ad inficiare l'idoneità motivazionale del provvedimento appellato, abbiano in realtà il fine esclusivo di contestare, nel merito, la decisione di rigetto, assunta dal giudice di prime cure, della pretesa pensionistica oggetto di controversia. L'appellante, cioè, nel dedurre il vizio di omessa motivazione, motivazione apparente e/o contraddittoria, in effetti richiede un inammissibile riesame di questioni di fatto e, segnatamente, della dedotta sussistenza dei requisiti di carattere medico legale, ovvero della dipendenza e della classifica.

Dall'esame della sentenza impugnata si trae invece che il giudice territoriale abbia esaurientemente e coerentemente motivato sul profilo controverso sulla scorta dell'elaborato peritale acquisito e sui successivi chiarimenti resi dagli stessi consulenti tecnici, il cui contenuto è stato altresì articolatamente riportato nella sentenza.

In particolare, dall'impianto motivazionale della pronuncia appellata emerge che non vi è stata alcuna pretermissione delle difese articolate dall'allora ricorrente e che il giudice ha compiutamente esaminato la

documentazione sanitaria da costui prodotta in giudizio.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che il primo giudice non sia incorso

nelle violazioni indicate nel gravame di talché il sindacato sulla

valutazione fattuale della vicenda è precluso in questa sede.

Dalle esposte considerazioni deriva la declaratoria di inammissibilità

degli ulteriori motivi di appello.

4. La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle

spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione

siciliana, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso

la sentenza n. 373/2025 del 24.10.2025, emessa dalla Corte dei conti

- Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana e pubblicata in data

23.12.2025, lo dichiara, nei termini di cui in motivazione, in parte

infondato ed in parte inammissibile e, per l'effetto, conferma la

sentenza impugnata.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026.

L'Estensore

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Vincenzo Lo Presti

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.

196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 dispone con

decreto che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di

cui al comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 30/06/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

Palermo, 30/06/2026

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

F.to digitalmente